



CANESTRO B

Credito di imposta limitato

di Giuseppe Rebecca

Dottore Commercialista in Vicenza

Abolita la oramai superata maggiorazione di conguaglio, che tra l'altro ben poco gettito ha assicurato all'erario, per la gestione dei crediti di imposta, si è passati ad un metodo assolutamente razionale, anche se un po' complicato.

I canestri sono ora il nuovo regime stabilito dal legislatore per la gestione delle imposte (pagate o no) delle società di capitali (D.Lgs. 461/97).

In questo articolo tratteremo del canestro B, canestro dalle caratteristiche tutte particolari.

Le imposte pagate dalla società vanno a formare il canestro A; il canestro B è invece formato da imposte virtuali, e in buona sostanza serve per poter traslare agevolazioni fiscali dalla società ai soci.

La società, in sede di distribuzione del dividendo, deve utilizzare i canestri (A e/o B), attribuendo al socio il relativo credito di imposta (salvo sempre la possibilità, in certi casi, per il socio, di essere assoggettato a ritenuta a titolo di imposta), almeno in caso di soggetto estero o con imposta sostitutiva.

Quindi con decorrenza dall'esercizio 1997 (bilancio approvato nel 1998 per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'IRPEG liquidata (non certamente pagata) dalle società di capitali va a costituire il canestro A. Oltre alle imposte liquidate in sede di dichiarazione, concorrono a formare questo canestro anche le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e quelle derivanti da accertamenti di importi definitivi.

Accanto a questo, esiste il canestro B, canestro che trasferisce al socio un credito di imposta limitato e che deriva da utili non assoggettati ad IRPEG, oppure assoggettati ad aliquota ridotta.

Si ricorda come, con la nuova normativa, sia stata definitivamente abrogata la precedente previsione della maggiorazione per l'imposta di con-

guaglio (imposta che colpisce utili distribuiti senza che fossero stati assoggettati ad imposta).

Il canestro B (credito di imposta limitato) è caratterizzato da specifiche limitazioni:

- può essere utilizzato dal socio solo nei limiti dell'imposta relativa ai dividendi cui è stato attribuito (il dividendo e il credito di imposta limitato vanno rapportati al reddito complessivo comprendente anche i crediti pieni e quelli limitati, al lordo di eventuali perdite ammesse in diminuzione);
- non può essere richiesto a rimborso;
- non può essere riportato a nuovo;
- si considera utilizzato, per il socio, prima degli altri crediti di imposta (e ciò costituisce indubbiamente un vantaggio);
- si considera utilizzato, per la società, in mancanza di specifica previsione, prima il canestro A.

il fisco

Per una completa analisi approfondita, con esemplificazioni, vedere la circolare Ministeriale 22/1/98 n. 26/E 1998/4429.

Analisi del canestro B (credito limitato)

Il canestro A, come si è visto, tiene conto delle imposte liquidate a carico della società (non ha influenza il fatto che possano essere non pagate). Il canestro B, invece, è qualcosa di diverso.

Una premessa: il canestro B si può formare, comunque, solo nei limiti dell'utile netto di esercizio. Ove questo fosse inferiore ai proventi agevolati, il credito limitato sarebbe pari al 58,73% dell'utile stesso (art. 105 c. 4 n. 1 TUIR).

Il canestro B è pari al 58,73% (per utili deliberati dal 2002, 56,25% e, dal 2004, 53,85%, come ha stabilito la finanziaria 2001) dei seguenti importi:

- 1) utili oggetto di agevolazioni territoriali (gli utili tassati al 50 per cento si considerano proventi agevolati al 50 per cento);

- 2) 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate non residenti;
- 3) 95 per cento degli utili delle società figlie, U.E. ed extra U.E.;
- 4) 48,65 per cento (era 27,03% con aliquota del 27%) dei redditi agevolati DIT, VISCO e operazioni ora invece tassate con imposta sostitutiva del 19% (47,22% su redditi dall'esercizio 2001 e 45,72% dal 2003, come ha stabilito la finanziaria 2001);
- 5) 81,08% del reddito agevolato ai fini DIT per le società neoquotate.

Oltre a ciò, concorre a formare il canestro B il 100% del credito di imposta limitato relativo a dividendi percepiti da parte di altre società e ai redditi esteri (redditi figurativi in base a convenzione). La società, in sede di distribuzione del dividendo, è obbligata a utilizzare i canestri, e ciò al di là del comportamento dei soci. Può però scegliere il canestro da utilizzare; in assenza di scelta, come detto, si considera utilizzato per primo il canestro A.

È altresì prevista l'ipotesi di un versamento integrativo, facoltativo, in caso di insufficienza dei canestri.

Qualche recente precisazione sul canestro B

La Circolare n. 57/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2001 ha dato qualche delucidazione circa il canestro B in determinate situazioni. Ne ricordiamo qualcuna:

- 1) Ristrutturazione aziendale – affrancamento ai sensi della legge 342/00 dei maggiori valori iscritti (punto 4.1)

Il pagamento dell'imposta sostitutiva nel caso di allineamento dei valori per le società conferenti e conferitarie, alimenta, come afferma la norma, solo il canestro A; nessun incremento per il canestro B.

- 2) Agevolazione Visco – Norma antielusiva (3.2, secondo punto)

In caso di rideterminazione del reddito agevolato in seguito all'applicazione della norma antielusiva, abbiamo avuto l'iniziale intervento del Ministero (Circolare 207/E del 2000) secondo il quale il canestro B avrebbe dovuto essere decrementato di un importo pari alla maggiore imposta liquidata affluita nel canestro A.

Ma nel rapporto tra i due canestri non appare corretto; ora si prevede che, in caso di incapacità di canestro B, il canestro A dovrà essere proporzionalmente ridotto. La Circolare fornisce una dettagliata esemplificazione numerica.

Visco/Dit e canestro B

Vediamo il principio che sta alla base del riconoscimento, tramite la creazione del canestro B, del beneficio DIT e VISCO (IRPEG al 19%) anche al socio.

Il 48,65% è la percentuale che consente di trasferire l'agevolazione dalla società ai soci, con aliquota 37%. E questo è proprio il principio che sta alla base della determinazione del canestro B. L'imposta di 19 corrisponde infatti ad un utile di 51,35 tassato appunto al 37%; il complemento a 100 di 51,35 è 48,65. Questa l'esemplificazione:

	51,35	di reddito	x IRPEG 37% =	19
	48,65	di reddito	esclusa da IRPEG	/
Totale	100	di reddito	assoggettato a	19 di IRPEG

Il canestro B, in questo caso, è pari a 48,65% x 58,73% di 100, cioè 28,57.

Il canestro A è pari a 19; complessivamente 47,57, pari al 58,73% dell'utile (100 - 19 = 81 x 58,73% = 47,57).

I calcoli

Le limitazioni sopra indicate fanno sì che non siano "traslate" agevolazioni non spettanti.

In questo caso, ricordiamo anche Assonime, circolare n. 42/98 la quale precisa che l'utile su cui

calcolare l'imposta virtuale è:

"... l'utile nella sua accezione civilistica e cioè l'utile rilevato dalla società nel bilancio d'esercizio nel quale essa ha beneficiato del regime agevolato. Sicchè se tale utile non si è formato non è possibile neanche computare nel canestro B le imposte virtuali".

Le istruzioni di Unico 2000, Società di capitali, hanno previsto, nel rigo RF69 colonna 4, l'indicazione del 58,73% dei proventi che non hanno concorso alla formazione del reddito "o, se inferiore, dell'utile dell'esercizio".

Esemplificazione:

Risultato civilistico	- 2.000	
Variazioni fiscali (saldo algebrico)	+ 5.000	
Imponibile fiscale	+ 3.000	
di cui si ipotizza agevolazione Visco per e soggetto a imposta normale	1.000 x 19% =	190
	2.000 x 37% =	740
Totale	3.000 con imposte per	<u>930</u>

In questo caso il canestro A è pari alle imposte IRPEG effettivamente pagate, e quindi 930 (Rigo RF70 col. 3).

Il canestro B sarà 0, in quanto l'esercizio si chiude con un risultato civilistico in perdita (RF69 col. 4).

Si segnala inoltre come il D.Lgs. 505/99 abbia variato le modalità di determinazione dell'imposta relativa agli utili agevolati, in presenza di perdite pregresse.

Il calcolo dell'imposta riferita ai dividendi ora così si calcola:

$$\frac{\text{Dividendi con credito limitato} + \text{credito limitato} \times \text{imposta netta}}{\text{Reddito complessivo (al netto delle perdite pregresse)} + \text{credito (limitato e non)}}$$

(precedentemente il denominatore era maggiorato delle perdite pregresse)

Anche in questo caso si può ipotizzare una esemplificazione:

Utile civilistico della società	10.000.000	
Imponibile fiscale	0 (si suppone l'agevolazione territoriale ex L. 64/86).	
Canestro A	=	0
Canestro B (10.000.000 x 58,73%)	=	5.873.000

Si suppone che il socio sia unico, che l'utile sia distribuito integralmente, con utilizzo del canestro B (ben potrebbe la società utilizzare il canestro A precedentemente costituito) e che il socio abbia redditi di partecipazione in società di per-

sone per 20.000.000 compensati parzialmente da 8.000.000 di perdite.

Il socio persona fisica avrà diritto al dividendo di 10.000.000 con un credito di imposta di 5.873.000.

(codici Unico 2000)		
RN1	Reddito complessivo (10.000.000+20.000.000-8.000.000)	22.000
RN2	Credito di imposta limitato (58,73%x10.000.000)	<u>5.873</u>
	Imponibile	27.873
RN6	Imposta lorda (IRPEF 2001) (senza addizionali)	5.490
RN19	Credito di imposta massimo	<u>5.873</u>
	Credito di imposta limitato attribuibile (v. sotto)	3.127
RN24	Differenza (IRPEF da pagarsi)	<u><u>2.363</u></u>

$$\frac{[10.000 + 5.873]}{10.000 + 20.000 - 8.000 + 5.873} = \frac{15.873}{27.873} = 56,95\% \times 5.490 \text{ (imposta)} = 3.127$$

(in base alle disposizioni anteriori era):

$$\frac{[10.000 + 5.873]}{22.000 + 5.873 + 8.000} = \frac{15.873}{35.873} = 44,25\% \times 5.490 \text{ (imposta)} = 2.429$$

Ove invece il socio persona fisica avesse solo il reddito da dividendi di 10 milioni, questa sarebbe la situazione:

RN1	Reddito complessivo	10.000
RN2	Credito di imposta (58,73%x10 milioni)	<u>5.873</u>
	Imponibile	15.873
RN6	Imposta lorda (IRPEF 2001) (senza addizionali)	2.857
RN19	Credito di imposta limitato attribuibile (in luogo di 5.873)	2.857

Con ciò è impedito al socio utilizzare un credito di imposta del canestro B per pagare imposte relativamente ad altri redditi per i quali non spetta, invece, agevolazione alcuna.

Nel caso di perdite pregresse

Ma c'è un altro aspetto da considerare, e riguarda, per soci società di capitale, l'incasso di un dividendo con credito di imposta limitato (canestro B) in presenza di un reddito inferiore al dividendo stesso (e ciò per utilizzo perdite pregresse). In questo caso l'utilizzo del credito di imposta appare non conveniente.

Ed ecco che l'art. 102, comma 1 TUIR consente di compensare l'utile con perdite anche parziali, nonché di lasciare un reddito imponibile che comporti l'utilizzo del credito di imposta limitato (in senso conforme, Risoluzione Ministeriale n. 105 del 6/7/2000). Ciò al fine di non penalizzare immediatamente la società.

Esemplificazione

Dividendo con credito limitato (canestro B)	500	
Reddito, compreso il dividendo di cui sopra	2.000	
Perdita riportabile	3.000	
Credito limitato (500x58,73%)	294	
Conteggi:		
RN1	Reddito	2.000
RN3	Credito di imposta su dividendi	294
RN5	Perdite es. precedenti ¹	1.499
RN6	Reddito imponibile (2000+294-1499)	795
RN13	Imposta	294
RN14	Credito di imposta su dividendi	294

In questo caso, come si può notare, le perdite riportate sono state utilizzate solo parzialmente, così da non superare il canestro B concesso.

(1) Il conteggio delle perdite utilizzate deriva dalla seguente proporzione:

$37 : 100 = 294 : x$; $x = 795$; $2.000 + 294 - 795 = 1.499$. Quindi l'importo massimo della perdita compensabile è pari a 1.499

Conclusione

Il sistema dei canestri, pur complesso, è scelta razionale e soprattutto neutra.

Ad ogni società sono riconosciuti canestri corrispondenti alle imposte dovute; in presenza di agevolazione, il sistema del canestro B consente di trasferire l'agevolazione, ma solo l'agevolazione, al socio. E soprattutto questo canestro B, con credito di imposta limitato, costituisce la novità assoluta del sistema.

Che, come detto, è ora molto bene impostato.

Si segnala infine come, da parte di molti com-

il fisco

mentatori, sia stato auspicato il riconoscimento del canestro B alla prossima agevolazione Tremonti. Solo con tale riconoscimento, infatti, si tratterebbe di un vero beneficio; in carenza si tratterebbe soltanto di un differimento di pagamento delle imposte. Pare invece che il suggerimento non sarà seguito, ed anzi che possa anche essere eliminato il canestro B in caso di applicazione, per l'ultimo anno, della norma Visco, cosa che, a nostro avviso, appare di difficile se non improbabile attuazione (si violerebbe lo statuto del contribuente).

